

Carlotta Latini

I “segni” della devianza e la criminalità dei poveri. Pena e prevenzione nel pensiero di Enrico Ferri, un socialista *fuzzy*

SOMMARIO: 1. Poveri e criminali. Alcune considerazioni preliminari -2. I *sucedanei* del diritto penale. La teorica dei sostitutivi penali - 3. Gli eclettici, ovvero i giuristi ‘molluscoidi’ della “Terza scuola” - 4. Un altro diritto penale. *A natura hominis discenda est natura juris*

ABSTRACT: The essay deals with the relationship between poverty and crime in the thought of Enrico Ferri including new proposal of the Positivist Criminal School, of the so-called Classic school and the “Third School”. Through the scientific experience of Enrico Ferri, criminal replacement, the issue of prevention, recidivism, and the role of work, both at a preventive level and within the prison system as part of the punishment, will be analyzed

KEYWORDS: Positivist Criminal School, “Classic School”, Enrico Ferri, Lombroso, Prisons, Recidivism, Criminals, Penal Law, Work, Poverty, Socialism

1. Poveri e criminali. Alcune considerazioni preliminari

Enrico Ferri è tra i penalisti più *à la page* dei primi anni del Novecento. Bello, o quanto meno dotato di una notevole presenza scenica, è provvisto di una grande capacità oratoria¹. La sua attività di relatore in svariate conferenze lo tiene molto

¹ E.R. Papa, *Enrico Ferri tra socialismo giuridico e riforme istituzionali*, in *Riforme e istituzioni tra Otto e Novecento*, a cura di L. Cavazzuoli, Manduria-Roma-Bari 2002, pp. 151-160; M.N. Miletti, *Un processo per la terza Italia: il codice di procedura penale del 1913*, 1° vol., *L'attesa*, Milano 2003, pp. 20-24. C. Petit, *Lombroso en Chicago. Presencias europeas en la 'modern criminal science' americana*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, XXXVI (2007), 2° vol., pp. 875-82. E. D'Amico, *Strategie di manipolazione dei giurati: Enrico Ferri e la coscienza popolare*, in L. Lacchè-F. Colao (curr.), *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, Bologna 2008, pp. 265-290; F. L. Sigismondi, *La «funzione pratica della giustizia punitiva». Le prolusioni romane di Enrico Ferri*, in “Historia et Ius”, 4, 2013, www.historiaetius.eu - 4/2013, paper 11; M. Stronati, *Enrico Ferri*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero giuridico*, Diritto, 2012 <http://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-ferri>; R. Bisi, *Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità*, Milano 2004; F. Colao, *A 'form of coercion' for the 'intermediate zone between crime and madness'. Origins of the criminal lunatic asylum*, in L. Lacchè-M. Stronati (curr.) *Beyond the statute law: the 'grey' government of criminal justice systems. History and theory in the modern age*, Macerata 2011, pp. 61-74; F. Colao, *Un fatale andare. Enrico Ferri dal socialismo all'«accordo pratico» tra fascismo e Scuola positiva*, in I. Birocchi-L. Loschiavo (curr.) *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma 2015, pp. 129 e ss.; F. Colao, *“L'albero nuovo si piega meglio di quello vecchio”. La giustizia “educatrice” per i minori nell'Italia liberale*, in “Historia et ius”, www.historiaetius.eu/- 10/2016 - paper 1, pp. 27-28; M. Stronati, *“Un'oncia di pratica”: Enrico Ferri e gli “esordi” della rivista “La Scuola positiva”*, in L. Lacchè-M. Stronati (curr.), *Una tribuna per le scienze criminali. La cultura delle riviste nel dibattito penalistico tra Otto e Novecento*, Macerata 2013, pp. 97 ss.; F. Colao, *Ferri, Enrico*, in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti (curr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, Bologna 2013, vol. I, pp. 849-852; I. Birocchi, *Può l'uomo disporre della propria vita? Il dibattito tra Enrico Ferri e Carlo Lessona*, in S. Borsacchi-G.S. Pene Vidari, *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, Bologna 2014, p. 565; brevi e interessanti riferimenti a Ferri si trovano in F. Migliorino, *Edoardo Weiss e «La giustizia penale». Zone di contagio tra psicoanalisi e diritto*, Roma 2016, p. 46; M.N. Miletti, *Ultima linea rerum. La morte dell'imputato nel processo penale italiano tra Otto e Novecento*, in “Historia et ius”, <http://www.historiaetius.eu/> - 10/2016 - paper 28, p. 16.

occupato e lo segue una folla di persone, più o meno adoranti, che assistono alle sue *performances*, a quanto pare, incredibilmente avvincenti. Socialista *fuzzy*², avvocato dei poveri, Ferri si dedica a cause di differente valore e a clienti ricchi³. Ma deve la sua fama e popolarità alla sua veste di avvocato dei contadini e alla sua vicinanza ai lavoratori, posizioni assunte in alcune occasioni, come nel caso del processo ai contadini mantovani⁴. Grazie a cause di questo tipo, si guadagnò la fama di socialista ancora prima di divenirlo sul serio, dopo avere cominciato la carriera politica tra le file dei radicali⁵.

Dall'intensissima attività di 'conferenziere' è possibile evincere l'altra faccia o se si vuole una delle tante, di questo intellettuale. Nel 1903-1904 tiene diverse conferenze tra Rovigo, Vicenza, Torino, Parigi. Qui, in particolare, Ferri, il 4 febbraio 1903, denunciava la povertà delle classi operaie italiane e la miseria del Regno d'Italia. Dal suo discorso emergono idee contrarie alla guerra che ha "le vol pour but et l'assassinat pour moyens", i mali dell'emigrazione e la necessità del sindacato come mezzo di miglioramento delle condizioni sociali dei lavoratori.

Il tema della guerra come "crimine collettivo"⁶ è espresso nella conferenza tenuta a Parigi, dal titolo "La criminalité par rapport à la criminologie". Nel corso di questa, Ferri affrontava vari problemi legati alla criminalità, come la recidiva: ricordava di aver intervistato alcuni condannati per furto e di aver loro domandato che programmi avessero per quando sarebbero usciti dalla prigione. La risposta era che avrebbero ripreso a rubare⁷. A quanto pare, a loro avviso, la condanna alla pena detentiva appariva come un "incidente" che poteva capitare in ogni tipo di lavoro. Da tali interviste Ferri deduceva l'inefficacia della repressione penale e riteneva che tutti i crimini derivassero dalla passione, dalla collera o dalla miseria⁸. Se i crimini commessi per passione non si potevano eliminare, tuttavia gli altri, ovvero quelli commessi a causa della povertà si potevano invece controllare agendo sulle cause della miseria. Nella sua ideologia della pena, sicuramente uno dei cardini è la prevenzione: concetto che si pone prima della pena stessa, anticipandola. Se le pene servivano a poco, la

² Utilizzo in questa sede un'espressione a suo tempo impiegata da U. Eco, in un memorabile saggio, *Totalitarismo "fuzzy" e Ur-fascismo*, in "La rivista dei libri", luglio/agosto 1995.

³ E. Ferri, *Difese penali. Studi di giurisprudenze penali, difese civili*, Torino 1926.

⁴ P. Passaniti, *Diritto, lavoro e sciopero. Il processo ai contadini mantovani de "La Boje"*, in L. Lacchè-F. Colao (curr.), *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, pp. 343-376.

⁵ M. Sbriccoli, *Il diritto penale sociale, 1883-1912*, ora in *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi ed inediti, (1972-2007)*, Milano 2009, to. II, p. 830; Id., *Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del fascismo*, ora in *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi ed inediti*, cit., pp. 1011-1014.

⁶ Sulla folla criminale cfr. P. Marchetti, *L'inconscio in tribunale. Azioni incoscienti e diritto penale. Da Charcot alle neuroscienze*, Milano 2014, p. 150. Era stato proprio Ferri ad indicare la direzione della psicologia collettiva a Sighele, nell'opera *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, Bologna, 1881, e quindi nella quarta edizione de *I nuovi orizzonti (Sociologia criminale)*, Torino 1900, p. 809, nt. 1, dove Ferri usa l'espressione "psicologia collettiva" per alludere alla giuria e ai suoi limiti, poi ripresa da Scipio Sighele a proposito della folla delinquente nel suo, *La folla delinquente*, Torino 1895.

⁷ Sulla recidiva in questo autore, cfr. P. Marchetti, *L'armata del crimine. Teoria e repressione della recidiva in Italia. Una genealogia*, Ancona 2008, pp. 71 e ss; M. Da Passano, *Echi parlamentari di una polemica scientifica e (accademica)*, in "Diritto e Storia", 1, (2002), nt. 8, 9.

⁸ *Archivio centrale dello Stato*, Casellario politico centrale, Roma, b. 2040, fasc. 9188, ff. 109-110.

prevenzione sociale avrebbe avuto una funzione di grande utilità.

La sua teorica dei sostitutivi penali appare dunque un aspetto imprescindibile per comprendere la portata innovativa del suo pensiero di penalista e processualpenalista, tenendo conto della «fatale inevitabilità del delitto»⁹. Quando si vanno ad analizzare i sostitutivi penali che Ferri proponeva in relazione alla criminalità di tipo occasionale, quella che a suo avviso sarebbe stata più dipendente dall'elemento sociale, si trovano elementi di interesse, ma anche rimedi piuttosto modesti, alcuni dei quali rivelano come la Scuola positiva fosse talvolta sprovvista di una formazione sufficientemente solida, per non dire "tecnica". Tecnicismo "giuridico astratto" lo definirà Ferri che pure lo descriveva come un recinto all'interno del quale la Scuola positiva aveva portato l'alito dell'antropologia criminale, della statistica, della psicologia, ecc.¹⁰.

Ferri cavalca l'onda del metodo positivo o sperimentale, da applicare anche alla scienza criminale, ma unisce a questo approccio altri elementi: i binomi malattia-criminalità, povertà-criminalità e la questione della società dove il reato matura. Rivendica non a caso, anche rispetto a Lombroso, l'autonomia assoluta della propria rinnovata scienza penale, negando che si trattasse di una rilettura della penalistica in chiave antropologica. Ovvero di un 'simpatico' connubio tra diritto penale e antropologia criminale¹¹. La complessità della nuova scienza è così suggellata come anche l'urgenza di nuovo approccio: il crimine, lo ripete spesso, è in aumento, e a sostegno di questa asserzione adduce supposte inchieste e statistiche che però talvolta non cita in concreto e che non sempre rende disponibili al lettore¹². Quindi non sappiamo nei fatti che significhi per Ferri l'aumento della criminalità e in specie a che tipo di criminalità sia riferito tale aumento: dalle sue pagine possiamo solo dedurre che ha usato e interpretato alcuni dati e che questi devono averlo suggestionato al punto da parlare di numeri preoccupanti. Furto e omicidio sono i reati che poi prende in considerazione, anche su un piano sociale: i delinquenti, spesso recidivi, quando intervistati, in molti casi non si dichiaravano pentiti, anzi. Per molti si trattava di una valida alternativa al lavoro, specie se il lavoro non vi fosse stato o comunque fosse mal retribuito e in condizioni di vita disumane. La realtà carceraria pare a molti recidivi quasi meglio che la vita misera e di stenti che avrebbero condotto all'esterno. In questi casi Ferri adduce diversi esempi, interviste, casi pratici a dimostrazione del diverso modo di "sentire" del delinquente rispetto all'uomo perbene. Se l'alternativa era quella tra una vita di stenti come operaio, lavorando con ritmi serrati, e quella del ladro, secondo Ferri era possibile che qualcuno trovasse la seconda più appetibile della prima, tenuto anche conto dell'elevato numero di delitti che restavano impuniti. Il binomio miseria-delinquenza non è scontato nel pensiero di Ferri, il quale ricorda come anche i socialisti siano ormai convinti della persistenza di un certo grado di criminalità sia pure presupponendo uno stato ideale di eliminazione della miseria e del

⁹ E. Ferri, *Sociologia criminale. Terza edizione completamente rifatta dei Nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, Torino 1892, p. 158.

¹⁰ E. Ferri, *Sociologia criminale*, cit., p. 12.

¹¹ C. Lombroso, *Über den Ursprung, das Wesen und die Bestrebungen der neuen anthropologisch – kriminalistischen Schule in Italien*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 1, (1881), pp. 108-129.

¹² Condivisibili qui sono dunque le critiche mosse da L. Lucchini, *I semplicisti (antropologi, psicologi e sociologi) del diritto penale*, Torino 1886, pp. 77-78, contro cui si scaglia un irritato E. Ferri, *Uno spiritista del diritto penale*, Torino 1887, pp. 14-15.

bisogno.

Detto questo, il quadro che Ferri descriveva era molto diverso: fortune accumulate in poco tempo erano spesso il frutto di operazioni economiche discutibili e la maggior parte della popolazione non era in grado di risparmiare al punto da formare patrimoni considerevoli. In molti casi uno dei principali problemi era rappresentato dall'alto tasso di disoccupazione di operai e agricoltori¹³. Le stesse idee socialiste potevano rappresentare una spinta a commettere reati, ma minima ad avviso di Ferri che vedeva nella società e anche nella reazione oppressiva rispetto a tali idee una fonte di delitti¹⁴.

2. I *sucedanei* del diritto penale. La teorica dei sostitutivi penali

Sulla scarsità di efficacia e la pochezza dei rimedi proposti contro il crimine da parte della Scuola classica, il programma di Ferri dal canto suo si presentava come «debole ed attaccabile per l'assenza di un'adeguata base politica» ma anche per carenze metodologiche¹⁵. Si trattava come si è detto per lo più di carenze “strutturali” sul piano giuridico¹⁶: Ferri infatti nel formulare proposte di riforma rimane a questo proposito, “sulla soglia” del penale, alla ricerca di rimedi facili per problemi complessi. Così si spiega come fosse possibile propugnare la libertà di emigrazione in termini di valvola di sicurezza per liberare il Paese da elementi torbidi, vedere nell'estensione delle borgate la possibilità di arginare la formazione di associazioni di malfattori, la distribuzione di legna da ardere durante l'inverno per prevenire i furti campestri, le catene alle porte degli appartamenti per impedire furti e rapine¹⁷. Siamo nell'ambito di un diritto di polizia. Grassazioni, furti, reati contro il pudore, prostituzione e manutengolismo erano i principali reati che venivano associati da Ferri alla condizione di povertà in cui versavano le moltitudini. La soluzione non stava nella pena, proporzionata al reato, o nella tipologia di pena, ma nella prevenzione: e quest'ultima era il riflesso della fattispecie che veniva consumata. La vita promiscua nelle famiglie povere, la scarsità di mezzi e l'alcolismo, erano così i presupposti per alcuni reati.

L'esperienza ad avviso di Ferri insegnava che si otteneva molto di più dagli uomini con le lusinghe e i premi piuttosto che con la durezza¹⁸. Se Romagnosi aveva parlato di spinte criminali e contropunte penali¹⁹, era ancor più giusto rivolgere l'attenzione a dei

¹³ E. Ferri, *Socialismo e scienza positiva. Darwin, Spencer, Marx*, Roma 1984, II.

¹⁴ E. Ferri, *Socialismo e criminalità. Appunti di Enrico Ferri*, Bocca, Torino, 1883, p. 20. P. Ellero, *La questione sociale*, Fava e Garagnani, Bologna, 1877; F. Turati, *Il delitto e la questione sociale. Appunti sulla questione penale*, Bologna 1883.

¹⁵ M. Sbriccoli, *Il diritto penale sociale, 1883-1912*, cit., p. 833

¹⁶ Formazione giuridica che pure vantava Maestri illustri, ma che appare molto eterogenea: nell'introduzione alla *Sociologia criminale*, Ferri indica come suoi Maestri Roberto Ardigò, Pietro Ellero e Cesare Lombroso.

¹⁷ E. Ferri, *Sociologia criminale*, cit., p. 420.

¹⁸ Gli esempi addotti sono moltissimi: cfr. E. Ferri, *Sociologia criminale*, cit., pp. 394-395. E così, come il “perspicace marito” senz'altro contava su “ben altro” che sugli articoli del codice penale per conservare la fedeltà della moglie, nelle università tedesche si era avviato un processo di miglioramento rispetto alle chiamate dei docenti premiando con migliori stipendi i docenti che attiravano un maggior numero di studenti, solo per fare alcuni esempi.

¹⁹ G.D. Romagnosi, *Genesi del diritto penale*, Milano 1857, vol. I, p. 310.

“succedanei” nel penale, ovvero ai sostitutivi penali. I succedanei che in economia per Ferri erano qualitativamente inferiori rispetto al prodotto originale, avrebbero invece rappresentato in ambito penale la soluzione ottimale. Anche il brigantaggio viene risolto – facendo riferimento ai discussi²⁰ studi di Niceforo, con una chiara impronta lombrosiana – in termini di una criminalità a carattere “sociale”, legata alla miseria e arretratezza, risolvibile migliorando le condizioni delle vie di comunicazione²¹. E nonostante le critiche a questo genere di impostazioni, anche Colajanni denunciava il collegamento tra miseria, isolamento, analfabetismo ed alcuni reati non solo contro il patrimonio, ma di sangue²². Di nuovo la povertà ricorreva per dimostrare come fosse all’origine o la causa stessa della criminalità. La nascita dei quartieri popolari a sua volta era oggetto di studio per evidenziare la tipologia di criminalità che generava: la densità demografica in questi quartieri era altissima, spesso conduttori e locatori convivevano in spazi piccoli, e i contratti di locazione sovente prevedevano degli “extra”, oltre al godimento dell’immobile, andando oltre le ragioni dell’ordine pubblico ma soprattutto del buon costume²³. E accanto alle «luride abitazioni urbane» si collocava il pessimo stato delle case rurali nelle zone contadine d’Italia, rivelate dall’inchiesta agraria e considerate «centri di fermentazione criminosa»²⁴. Disoccupazione, mendicizia, povertà, criminalità erano concetti che si presentavano congiuntamente.

I sostitutivi penali avrebbero avuto dunque nel pensiero di Ferri un ruolo fondamentale nell’ambito della giustizia penale al punto da rendere inutili le pene, se non per quella minima parte di criminalità che, secondo la legge di *saturazione criminosa*, sarebbe stata inevitabile in ogni ambiente sociale, così da risultare naturale²⁵. I sostitutivi penali erano i veri antidoti dei fattori sociali della criminalità. Anche Garofalo aveva osservato che una buona amministrazione della giustizia, una buona polizia e una retta educazione pubblica avrebbero condotto ad una seria lotta contro il crimine e a contrastarlo²⁶ e che per conoscere il crimine e combatterlo occorreva prendere le distanze dai *dottrinari*²⁷ della scuola del diritto penale classico, seguendo le orme di una scuola a cui egli non era *estraneo*, per suo stesso dire²⁸. A proposito dei

²⁰ N. Colajanni, *Per la razza maledetta*, Palermo 1897.

²¹ A. Niceforo, *La delinquenza in Sardegna: note di sociologia criminale*, Palermo 1897.

²² N. Colajanni, *Per la razza maledetta*, cit., pp. 10-11.

²³ Scrive Enrico Ferri, *Sociologia criminale*, cit., p. 418, che “si dice che nella Prussia renana non solo il locatore permette le relazioni adultere della moglie cogli inquilini, ma si stipula nel contratto, più o meno velatamente, una speciale retribuzione”.

²⁴ E. Ferri, *Sociologia criminale*, cit., p. 420.

²⁵ Ivi, p. 396.

²⁶ R. Garofalo, *Criminologia. Studi sul delitto, sulle sue cause e sui mezzi di repressione*, Bocca 1885, pp. 200-201. Sulle posizioni di tale autore cfr. F. Venturini, *Raffaello Garofalo magistrato: un conservatore dalla “scuola positiva” al fascismo*, in *Le Carte e la Storia*, 2 (2010), p. 164 e ss.

²⁷ R. Garofalo, *Criminologia*, cit., p. VI.

²⁸ Ivi, p. IX. Le origini della Scuola positiva vengono ricondotte agli studi di P. Despine, *Psychologie naturelle. Étude sur les facultés intellectuelles et morales dans leur état normales et dans leur manifestations anormales, chez les aliénés et le criminelles*, Paris 1878, *passim* e naturalmente di C. Lombroso, *L’uomo delinquente studiato in rapporto all’antropologia, alla giurisprudenza ed alle discipline carcerarie*, V^a ed., Torino 1896-1897, 3 voll. con *Atlante*. Cfr. P. Marchetti, *Lombroso, Cesare*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero: diritto*, [http://www.treccani.it/enciclopedia/cesare-lombroso_\(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/cesare-lombroso_(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto)/).

sostitutivi penali Garofalo dichiarava che essi non avrebbero in alcun modo sostituito la pena, successiva al delitto e come in realtà si sarebbe trattato di una forma di prevenzione per alcuni tipici comportamenti sociali che potevano condurre alla commissione di un reato ma che non esaurivano ovviamente tutte le ipotesi di delinquenza. Garofalo inoltre non concordava con Ferri sul nome, sostitutivi penali, che avrebbe tratto in inganno e avrebbe presupposto un impianto penalistico di tipo repressivo e un'idea di pena di tipo vendicativo. I sostitutivi sarebbero stati invece intesi nel senso di strumenti di prevenzione del delitto. Inoltre, egli non è convinto che l'influenza del Governo, che usa col significato di legislatore, sia determinante nell'intervenire per via legislativa. Imponendo questo genere di sostitutivi, non si poteva procedere tanto per via legislativa, quanto piuttosto attendere il *naturale* progresso della società civile. Alcune delle riforme proposte da Ferri infatti sarebbero state del tutto al di fuori della portata riformatrice dello Stato stesso²⁹. Ma le critiche di Garofalo non mutano il pensiero di Ferri, che pure le accoglie e le commenta, definendone l'autore un *critico benevolo*. Garofalo li definisce ancora mezzi di prevenzione, mentre Ferri ripete che sono veri sostitutivi della pena stessa. Indubbiamente questo tema era uno dei punti cruciali della discussione del rapporto tra miseria e criminalità. In ogni caso, non era la povertà, o comunque non la povertà da sola, a generare il delitto, come nel romanzo di Hugo, *Les Misérables*, dove Jean Valjean incarnava, secondo Garofalo, il simbolo dell'uomo probo, costretto a delinquere.

3. Gli eclettici, ovvero i giuristi 'molluscoidi' della Terza scuola

Tra liti di stampo bagatellare, come la polemica sulla camorra universitaria, rilanciata da Ferri a più riprese e a riprova del fatto che gli "eclettici" avevano un unico, modesto, obiettivo ovvero raggiungere rapidamente una cattedra senza scontri, e divergenze di sostanza, la questione della criminalità, in particolare di quella dei poveri e dei meno fortunati, attraversa fatalmente le strade dei criminalisti della Scuola positiva e della cosiddetta Scuola classica. In mezzo alle due, emerge la schiera degli eclettici, ovvero di coloro che, secondo Ferri, partivano da alcune premesse senza arrivare a conclusioni nette: primo, il rispetto della personalità del diritto penale nel suo rinnovamento scientifico; secondo, la causalità del delitto; terzo, la riforma sociale, come dovere dello Stato nella lotta al delitto³⁰. Inutile dire che a Ferri gli eclettici non piacciono: nella "varietà molluscoide" dei criminalisti eclettici, vi erano anche gli artefici del tentativo, abortito, di costruire una terza scuola³¹. "Come funghi dopo un acquazzone d'autunno", gli eclettici propugnavano un'alleanza tra il diritto criminale e le scienze antropologiche. Questi "parassiti intellettuali", a suo dire, innovatori a scartamento ridotto, proponevano di collocare gli studi sull'uomo delinquente tra le scienze ausiliarie del diritto penale, con il risultato che la loro scienza non si distingueva da quella frutto delle riflessioni della cosiddetta Scuola classica.

²⁹ R. Garofalo, *Criminologia*, cit., p. 199.

³⁰ E. Ferri, *Sociologia criminale*, cit., pp. 31-32.

³¹ Sulla Terza scuola, cfr., F. Colao, *Le scuole penalistiche*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero, Diritto*, Treccani, [http://www.treccani.it/enciclopedia/le-scuole-penalistiche_\(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/le-scuole-penalistiche_(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto)/).

Indubbiamente, gli eclettici o neo-classici, si proposero come una “Terza scuola”³², collocabile tra due estremi, ovvero tra il dogmatismo aprioristico della Scuola classica e le induzioni sperimentali della Scuola positiva. Gli eclettici, secondo Ferri, diventavano neoclassici fuori dall’Italia: tra costoro troviamo secondo Ferri anche nomi illustri, quale quello di Saleilles³³, che chiama Scuola italiana la Scuola positiva e ne ricorda il totale discredito nei suoi profili maggiormente accentuati, considerandola una scuola recente che voleva ridurre il diritto penale solo alla difesa sociale. Per altro verso, Saleilles compie una critica serrata anche nei confronti di quella concezione del diritto penale come concezione astratta che faceva del delitto un ente giuridico. Il nuovo “metodo” che interessava il diritto civile, attraversava ora fortemente il diritto penale che veniva chiamato per primo a trasformarsi.

In realtà l’opera di Saleilles sull’individualizzazione della pena si concentra sullo scopo della pena stessa ma finisce con essere piuttosto contraddittoria: nel prendere le distanze sia dalla Scuola positiva che dalla cosiddetta Scuola classica, non trova, per la verità, una soluzione univoca. Il risultato è dunque una posizione intermedia poco chiara: l’individualizzazione della pena non toglie che il male commesso realizzando il reato debba trovare una sorta di soddisfazione che non va intesa come riparazione, ma come ristoro nei confronti della coscienza pubblica. Inoltre, a suo avviso una certa uguaglianza matematica nella pena per le persone che abbiano commesso lo stesso tipo di reato rimane impossibile da rimuovere a pena di ricadere nell’arbitrarietà³⁴. Tanto bastava per collocare Saleilles tra i neoclassici o eclettici, ovvero tra gli indecisi³⁵. E sarà proprio Saleilles a ricordare tra le pagine della sua *Individualizzazione della pena* l’opera della “Terza scuola”, soprattutto riconoscendo in Alimena il suo capo, e individuando in essa il ruolo di avere recuperato, o conservato nella teorica della pena la *funzione popolare*, di intimidazione e di esempio. A questa scuola sarebbe

³² A. Frassati, *Lo sperimentalismo nel diritto penale*, Torino 1892; U. Farese, *Saggio sul Naturalismo e positivismo in rapporto al diritto penale*, Napoli 1892; R. Piccono Della Valle, *L’evoluzione del concetto di illecito penale*, Torino 1893; U. De Bonis, *Il diritto penale italiano nelle due scuole predominanti*, Roma 1893; P. Lanza, *Il positivismo giuridico nella scienza penale, Prolusione letta nella R. Università di Cagliari il 30 Aprile 1898. Con aggiunte e con note*, Pisa 1898, e A. Stoppato, *Dell’elemento etico nel magistero penale*, Bologna 1898.

³³ R. Saleilles, *L’Individualisation de la peine. Etude de criminalité sociale*, Paris 1898, p. 6. Su questo autore cfr. P. Grossi, *Absolutismo giuridico e diritto privato. Lungo l’itinerario scientifico di Raymond Saleilles*, in “Rivista di diritto civile”, 39 (1993), ora in Id., *Absolutismo giuridico e diritto privato*, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 193-261; A. Aragonese, *Recht im Fin de siècle. Briefe von Raymond Saleilles an Eugen Huber (1895-1911)*, Frankfurt am Main 2007, pp. 11-19, e Id., *Un jurista del Modernismo. Raymond Saleilles y los orígenes del derecho comparado*, Madrid 2009, pp. 21-64; M. Sabbioneti, *Democrazia sociale e diritto privato. La Terza Repubblica di Raymond Saleilles (1855-1912)*, Milano 2010; F. Mazzarella, *Dialoghi a distanza in tema di socialità e storicità del diritto. Italia Francia e Germania tra fine Ottocento e primo Novecento*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 44, (2015), to. I, p. 400. Sul punto dell’individualizzazione della pena cfr. M. Pifferi, *L’individualizzazione della pena. Difesa sociale e crisi della legalità penale tra Otto e Novecento*, Milano 2013.

³⁴ R. Saleilles, *L’Individualisation de la peine*, cit., p. 15.

³⁵ Un giudizio abbastanza simile con l’aggiunta dell’accusa di superficialità è quello dato dalla recensione di E. Lindsey, *Reviews and Criticisms*, R. Saleilles, *The individualization of punishment, With an Introduction by Gabriel Tarde*. Translated by Rachel Szold Jastroyr. *With an Introduction by Roscoe Pound*, Boston 1911, in *Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology*, vol. 2, 6 (1912), pp. 949-952. Sull’opera di Saleilles cfr. anche S. Seminara, *Vorentwurf zu einem italienischen Strafgesetzbuch über Verbrechen von 1921 “Progetto Ferri”*, *Text und Kommissionsbericht*, Berlin 2014, p. VII.

spettato così il nome di scuola storica o scuola critica³⁶. Ma anche nella “Terza scuola”, non si esitava a recuperare il tema della miseria come elemento criminogeno: la miseria non permette ai bambini poveri di lottare contro la degenerazione e alla degenerazione fisica segue quella morale³⁷. In fondo per Ferri non era decisivo se in Italia stesse nascendo o meno una terza scuola, mentre era importante delineare la concezione della pena e le sue trasformazioni. Come aveva affermato Fletcher la tesi della Scuola positiva si collocava tra quella spiritualista o classica che concentrava il delitto intorno al punto del libero arbitrio e quella del socialismo “sentimentale” che concentrava invece il delitto nel punto della miseria³⁸. Ferri, nel ricordare questo dibattito, ammetteva il ruolo importante della miseria nella generazione del crimine, anche se non poteva rappresentare l’unica causa del delitto. Pure riconoscendo infatti la possibilità di una rimozione totale della miseria, forme sporadiche di delinquenza sarebbero sempre rimaste per inevitabili influenze patologiche o traumatiche.

4. Un altro diritto penale. *A natura hominis discenda est natura juris*

La nascita della nuova Scuola, ovvero quella positiva, avrebbe così rappresentato ad avviso di Ferri, un modo diverso di vedere il delinquente e la pena, in pieno rapporto con la realtà sociale in cui il criminale era vissuto. Nessuna scuola criminale prima, a suo parere, era partita da un tale presupposto, e anche la cosiddetta scuola correzionalista³⁹, che pure aveva conservato un suo fascino⁴⁰, aveva come presupposto l’emenda del reo, nel definire la pena. Allontanandosi da quella archeologia giuridica ben rappresentata, per Ferri, dalla cosiddetta Scuola classica, egli, proponendo uno studio non teorico del delitto, osservava come nella maggior parte delle teorie penalistiche la teoria fosse sganciata dal sociale, dalla realtà: e questa dimostrava che esistevano dei delinquenti, indipendentemente dal tipo di regime penitenziario, dal più duro a quello più dolce, per i quali l’emenda era impossibile, perché dominati da un’anormale costituzione organica e fisica. La genesi del reato inoltre, non dipendeva solo dal delinquente: piuttosto essa si connetteva all’ambiente fisico e sociale nel quale egli viveva. Senza una correzione di tale ambiente, l’emenda non era in grado di impedire la recidiva⁴¹. L’emenda individuale restava opportuna solo nei casi di delinquenti occasionali o per impeto di passione, per il resto era sostanzialmente un’idea obsoleta e ormai inutilizzabile. Bisognava pertanto abbandonare le necessità

³⁶ R. Saleilles, *L’Individualisation de la peine*, cit., p. 116. B. Alimena, *I limiti e i fattori dell’imputabilità*, Torino, 1899, p. 314, 315, 333.

³⁷ B. Alimena, *I limiti e i fattori dell’imputabilità*, cit., p. 314.

³⁸ R. Fletcher, *The new School of Criminal Antropology*, in “The American Anthropology”, IV (1892), p. 204.

³⁹ K. D. A. Röder, *Die Verbesserung des Gefängniswesens mittelst der Einzelhaft: ein Gutachten, zunächst in Rücksitz auf Preussen*, Calve 1856, pp. 50 e ss.; Id., *Die herrschenden Grundlehren von Verbrechen und Strafe in ihren inneren Widersprachen: eine Kritische Vorarbeit zum Neubau des Strafrechts*, Wiesbaden 1870, pp. 13 e ss.

⁴⁰ P. Dorado Montero, *I correzionalisti spagnuoli e la scuola positiva*, in “La Scuola positiva nella Giurisprudenza penale”, V (1894), p. 159. Tra gli elementi definiti “notevoli”, vi sarebbe la durata non prefissata delle pene.

⁴¹ E. Ferri, *Sociologia criminale*, cit., p. 4.

della scuola penitenziaria⁴² che, spinta dal “sentimento” e ispirata da filantropia, si rivolgeva ai poveri, per tenere presente un concetto diverso e complesso di “miseria”. Ferri parla anche di altre forme di miseria materiale e morale che colpiscono falangi numerose di disgraziati onesti, nei quali però il robusto senso morale ostacolava un percorso di delinquenza per trovare altra soluzione al problema della povertà e che tutt'al più poteva condurre verso la protesta del suicidio⁴³. Anche in questo caso, occorre partire dal caso pratico: nella polemica introduzione alla terza edizione dell'opera *L'omicidio-suicidio*, Ferri scrive che il diritto non deve più essere una regola aprioristica imposta per *fedecommesso*, ma norma positiva *palpitante* all'unisono con la vita presente.

C'è una certa contraddittorietà nel pensiero di Ferri che non si risolve mai pienamente: da un lato la desolante constatazione che l'ambiente e le condizioni sociali, condizionano fortemente l'uomo e la sua condotta, fino a portarlo a delinquere per sopravvivere. In questo senso egli vede nel furto soprattutto un surrogato del lavoro, in caso di disoccupazione. Dall'altro lato l'ammissione che non sempre e non tutti gli uomini poveri sono destinati a delinquere. Senz'altro, la canzonetta del carcerato,

Qua sol trovi i fratelli e qua gli amici. Denari, ben mangiare e allegra pace. Fuori sei sempre in mezzo ai tuoi nemici. Se non puoi lavorar muori di fame⁴⁴

spiega un certo modo di pensare della Scuola positiva, ma soprattutto di Ferri, che indubbiamente ebbe una sua autonomia intellettuale rispetto a Lombroso. Da un lato dunque il lavoro a certe condizioni, disumanizzava il lavoratore fino a condurlo ad una vita di stenti, e a comportamenti che integravano fattispecie penali proprio per il disagio sociale che esso generava. Ma anche l'assenza del lavoro era a sua volta elemento criminogeno o quanto meno generante una pulsione verso la criminalità. Naturalmente non tutti in tale ricostruzione erano necessariamente indotti a delinquere: ma le condizioni di disperazione e di miseria, umana e sociale, spingevano in quella direzione. Il lavoro mostrava dunque, nel discorso sulla criminalità e sulla socialità, i suoi molteplici volti.

Ferri non risparmiava le critiche al nuovo codice penale ma riconosceva pure in esso la presenza di qualche raro bagliore della dottrina della Scuola positiva, e esprimeva una sua preferenza verso un codice unificato, al contrario di Lombroso⁴⁵. E nel 1900 il ministro della Giustizia Emanuele Gianturco, presentando alla Camera il

⁴² J. Howard, *The State of Prisons in England and Wales with preliminary observations, and an Account of some foreign Prisons*, Warrington 1787.

⁴³ Cfr. E. Ferri, *L'omicidio-suicidio. Responsabilità giuridica*, III edizione, con aggiunte polemiche, Torino 1892. Il suicidio causato dalla miseria era uno dei classici casi presi in considerazione dagli alienisti; cfr. P. Despine, *Psychologie naturelle. Étude sur les facultés intellectuelles et morales dans leur état normal et dans leurs manifestations anormales, chez les aliénés et les criminelles*, cit., t. III, p. 115. M. Cavina, *Andarsene al momento giusto. Culture dell'eutanasia nella storia europea*, Bologna 2015, pp. 172-174.

⁴⁴ C. Lombroso, *L'uomo delinquente*, cit., I, p. 574; E. Ferri, *Sociologia criminale*, cit., p. 18.

⁴⁵ C. Lombroso, *Troppo presto. Appunti al nuovo progetto di codice penale*, Torino 1889², *Prefazione alla seconda edizione*, p. XVI, scrive: «anche il Ferri, secondo me, sbaglia quando, cedendo forse, in parte, alle inevitabili esigenze dell'ambiente parlamentare, afferma che preferisce un Codice unificato, perché così quando sarà riconosciuto difettoso si potrà più facilmente correggere; poiché dalla coesistenza di molti Codici si possono cavare applicazioni e correzioni più facilmente che non da quello di uno solo».

suo progetto di legge sull'impiego dei condannati in lavori di dissodamento e di bonifica dei terreni incolti e malsani, aveva sostenuto che il Codice penale italiano, entrato in vigore dal 1° gennaio 1890, non aveva avuto ancora la sua completa e più equa attuazione nella parte riferita alle pene e al modo in cui le diverse pene restrittive della libertà personale dovevano essere scontate. Questo accadeva a suo avviso per due gravi ragioni: la mancanza di stabilimenti carcerari adatti e la difficoltà di trovare ai condannati quel lavoro a cui avrebbero dovuto essere destinati (senza fare concorrenza al lavoro libero), evitando la segregazione cellulare. Il lavoro doveva essere l'elemento precipuo della espiazione di ogni pena restrittiva della libertà personale⁴⁶ e su tale principio – cui Gianturco tornava dopo l'entrata in vigore della legge del 26 luglio 1904 constatando la sua non applicazione per mancanza di fondi per i debiti controlli dei condannati all'aperto⁴⁷ – convergeva il pensiero di Ferri, sostenitore del lavoro per i detenuti⁴⁸. Sul punto, le posizioni di Ferri e Lombroso erano in contrasto: ad avviso di Lombroso infatti *rebus sic stantibus*, ovvero nella vigenza del codice penale e nella data situazione carceraria, era impossibile o comunque non realizzabile il lavoro dei detenuti senza il supporto di un imprenditore esterno al carcere che perseguisse interessi economici d'azienda⁴⁹. E non era l'unico profilo di divergenze che contrastano con un'idea di Scuola positiva unitaria e compatta. In realtà sovente Ferri si discosta da quelle posizioni *lombrosiane*, ad esempio sulle differenze antropologiche tra meridionali e gente del nord Italia, segnalando invece la matrice sociale delle stesse⁵⁰. Il minore sviluppo sociale ed economico della Sicilia, non era così il frutto di distanze antropologiche, rispetto ad altre popolazioni del Paese, ma una conseguenza delle condizioni *arretrate dell'economia sociale*⁵¹. La questione meridionale era allora una delle facce della questione sociale, vera *palla di piombo al piede* della società italiana e della sua civiltà. Il pensiero di Marx viene riletto da Ferri che ne conserva la parte “buona”, *ché il torto e il diritto non si dividono mai con una linea retta*⁵².

Anche le conferenze tenute da Ferri, contribuiscono a restituire l'immagine del Ferri penalista e socialista. Ferri tiene abitualmente, come si è visto, diverse

⁴⁶ *Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati, legisl. XXI, sess. 1a, n. 87, pp.1 s, 255. 255. Ministro dell'interno, Giolitti. “Impiego della mano d'opera dei condannati nei lavori di bonificazione di terreni incolti e malarici” 27.11.1902 - 03.03.1904.

⁴⁷ E. Gianturco, *Discorsi parlamentari di Emanuele Gianturco pubblicati per deliberazione della Camera dei Deputati*, Roma 1909, p. 54.

⁴⁸ E. Ferri, *Celle e carcerati*, Roma 1886; G. Speciale, *La “lotta del male contro il male” nel “cimitero dei vivi”*. *Sul lavoro dei condannati alla fine dell'Ottocento*, in “Historia et ius”, www.historiaetius.eu - 10/2016 - paper 23, pp. 4 e ss.

⁴⁹ C. Lombroso, *Troppo presto*, cit., p. 50, nt. 1.

⁵⁰ E. Ferri, *Prefazione* a Gaspare Nicotri, *Rivoluzioni e rivolte in Sicilia. Studio di sociologia storica*, Torino 1910, 3ª ed., p. 5, dove scrive: «Ho riletto con più vivo interesse e con maggiore chiarezza di idee, il succoso libro del mio carissimo allievo ed amico, Gaspare Nicotri, dopo che oltre l'Oceano ho potuto osservare i miracoli di lavoro metodico ivi compiuti dai nostri emigrati. E mi sono persuaso che noi lombrosiani dobbiamo modificare alquanto le nostre idee sui caratteri di razza tra i popoli delle varie regioni d'Italia».

⁵¹ E. Ferri, *Prefazione* a Gaspare Nicotri, *Rivoluzioni e rivolte in Sicilia. Studio di sociologia storica*, cit., p. 6.

⁵² E. Ferri, *La Scuola criminale positiva. Conferenza del Prof. Enrico Ferri nella Università di Napoli*, Napoli 1885 p. 18.

conferenze, collocandosi a pieno titolo tra quegli intellettuali di nuovo stampo che assolvevano ad una funzione specificamente politica anche in termini di divulgazione culturale⁵³. Ad esempio, la conferenza, tenuta all'*Ecole des Hautes Etudes sociales*, il 25 febbraio 1904, aveva ad oggetto "Le forme del lavoro umano". Egli individuava tre diverse forme o gradi di lavoro: 1. Quello "naturale"; 2. Quello con l'ausilio degli animali; 3. Quello conseguente all'avvento della macchina a vapore. Il risultato dell'ingresso di tale macchina nel lavoro aveva determinato, anziché un miglioramento delle condizioni di lavoro un aggravamento, aumentandone i ritmi. La funzione di disaggregazione familiare di tale tipologia di lavoro era evidente, costringendo uomini e donne a trascorrere lunghe giornate fuori casa col conseguente abbandono dei figli. Ciascun secolo, dirà Ferri con lungimiranza, ha le sue invenzioni che producono effetti sul lavoro, modificandolo, e dunque non era possibile ipotizzare condizioni ideali di lavoro. Senza dubbio, a suo avviso, la lotta per l'esistenza era compiuta attraverso il lavoro che era l'elemento di vera fratellanza di tutti gli uomini del mondo. Alcune idee appaiono abbastanza originali altre forse poco ponderate: Ferri sostiene il lavoro come premio anziché come punizione, e lo interpreta come una vera necessità umana, giustificando questa asserzione nel ritenere che i borghesi lo sostituiscono con lo sport. Il lavoro diviene nella sua ricostruzione uno strumento di redenzione dell'umanità. Nel 1905 Ferri gira l'Italia facendo conferenze sul socialismo e diffondendo un'idea di assimilazione tra idea cristiana e socialista. Il 20 ottobre 1905 a Siena dichiara che il socialismo è il partito dei poveri, e come tale li difende dai ricchi e dagli sfruttatori. Il socialismo predicato da Gesù Cristo era assimilabile, a suo avviso, a quello attuale: Gesù era allora il martire della fede e della uguaglianza sociale, che era stato crocefisso proprio da quei ricchi che a suo avviso si sentivano minacciati dalle sue idee. Da un lato, le sue conferenze denotano un'adesione ad un socialismo se non cattolico quanto meno cristiano, connotato da una polemica di maniera verso i cosiddetti succhioni. Dall'altra, le sue conferenze erano costantemente controllate dalle autorità, il cui obiettivo principale era quello che egli, con le sue idee, non turbasse l'ordine pubblico e non ne risultassero sobillati i presenti, come anche che non vi fossero a seguire riunioni segrete.

Nel novembre 1908 Ferri si reca a Buenos Aires, in Argentina, sempre per alcune conferenze. Il fatto viene registrato da alcuni giornali locali, alcuni dei quali non commentarono positivamente la sua venuta nel Paese. I socialisti argentini scrivevano infatti che Ferri portava con sé un'ambiguità di fondo irrisolta: combattente per l'idea socialista, e la repubblica, appena giunto a Buenos Aires incontrava il rappresentante del re in Argentina, ovvero il ministro accreditato. Lo faceva in virtù del fatto che, oltre ad essere socialista, era un uomo di scienza⁵⁴. L'ambiguità era dunque data dal fatto che da un lato vi era Ferri monarchico, borghese, clericale, conservatore e dall'altro il rivoluzionario, socialista, democratico. Un militante socialista semi-serio, un uomo ambiguo, che mal si collocava nell'esperienza argentina in quel momento sconvolta da agitazioni antigovernative. Ferri venne aspramente criticato: anziché solidarizzare con il popolo argentino in rivolta, viene ricevuto dal Presidente della Repubblica argentino (Figueroa Alcoria), e incontra i suoi ministri, tutti definiti

⁵³ M. Sbriccoli, *Il diritto penale sociale, 1883-1912*, cit., pp. 846-847.

⁵⁴ *Ibidem*, *La Vanguardia. Organo del Partido Socialista, Defensor de la Clase trabajadora*, anno XV, n. 936, 21 novembre 1908.

camorristi. Ferri tiene una sola conferenza per il partito socialista argentino, presso il teatro Vittoria, ma senza l'intervento della direzione del partito. Il titolo dell'intervento era "Socialismo e scienza positiva". Il socialista argentino Enrique del Valle, incaricato di introdurre la conferenza di Ferri, faceva apertamente riferimento alla lotta del partito in Argentina. Ma Enrico Ferri deludeva gli spettatori e irritava gli esponenti del partito socialista, parlando per lo più del rapporto tra socialismo e scienza positiva, e concludeva parlando del movimento socialista della repubblica, negando ad esso la sua stessa ragione di essere. Infatti in Argentina mancavano la grande industria e il fenomeno del capitalismo e senza questi presupposti era impossibile l'esistenza di un vero partito socialista. A suo avviso il partito socialista in Argentina sostituiva quello radicale, e chiudeva con un elogio della tolleranza. La fama di Ferri in Argentina è rimasta così legata anche a questo episodio, ed egli viene ricordato dalla stampa come "il professore che disconobbe il proletariato argentino". Ferri abbracciava dunque la stessa teoria dei capitalisti del Paese, sostenendo posizioni temerarie, a detta del giornale di partito l'Avanguardia. Rimane così, tristemente noto come il professore che aveva disconosciuto i trecentomila salariati che lavoravano nelle industrie della capitale, come colui che aveva negato dignità alle industrie agricole argentine, alle aziende di lavorazione dello zucchero in Tucuman, alle aziende del Rosario, ai lavoratori nei porti, nei boschi. Il professore, si disse, mancava di elementi per poter formulare un giudizio, non conoscendo le reali condizioni del Paese.

Senza dubbio Ferri ha lasciato dietro di sé giudizi contrastanti. Del resto, la sua formazione delle origini, tradiva una formazione "classica", pure se combinata a studi a carattere "positivo". Il suo socialismo mai radicale, portava con sé un'idea del penale composita, talvolta un po' *naïf*. Alcune idee sono senza dubbio interessanti ed erano destinate ad avere un certo futuro. Lungimirante era stata la presa di distanza da alcuni tratti del penale di stampo "lombrosiano". Per il resto, sarebbero stato il tempo, e gli sviluppi della scienza penale a rendere giustizia di alcune intuizioni della "sua" Scuola. Su altri versanti invece la Scuola positiva avrebbe dimostrato tutti i suoi limiti.